



Ministero della Salute

Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, e del Farmaco Veterinario
Ufficio VI

Commissione Europea
D. G. SANCO
Bruxelles

Assessorati alla Sanità
Regioni e Province
Autonome
Servizi Veterinari
Loro Sedi

Istituti Zooprofilattici
Sperimentali
Loro Sedi

E, p.c. NAS
Sede

Associazioni di Categoria
Loro Sedi

U. V. A. C. e P. I. F.
Loro Sedi

17 NOV 2006

PROT. DGVA.VIII/41524/P-I.8.2/38

OGGETTO: Misure sanitarie urgenti in materia di prevenzione nella diffusione della malattia vescicolare del suino (MVS) nelle Province di Brescia, Bergamo, Verona, Padova e Vicenza.

- Visto il D.P.R. n.320/54 concernente il Regolamento di Polizia Veterinaria;
- visto il D.P.R. 17 maggio 1996 n.362 che recepisce la Direttiva del Consiglio 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali" ;

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
- Vista l'Ordinanza ministeriale relativa alle nuove norme sullo spostamento dei suidi del 23 febbraio 2006 pubblicata sulla G.U.R.I n. 91 del 19 aprile 2006;
- Vista l'Ordinanza ministeriale 26 luglio 2001 relativa al Piano di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica pubblicata sulla G.U.R.I n. 221 del 22 settembre 2001;
- Visto l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- Vista la Decisione 2005/779/CE del 8 novembre 2005 che introduce nuove norme in tema di misure sanitarie di protezione contro la Malattia Vescicolare del Suino in Italia, modificata dal documento SANCO 10616/2006- Rev 1 approvato nello SCOFCAH del 8 novembre 2006;
- Considerato che sono stati accertati alcuni focolai e diverse sieropositività per malattia vescicolare del suino in alcune aziende nelle Province di Brescia, Bergamo, Verona, Padova e Vicenza e al momento la situazione epidemiologica appare incerta;
- Ritenuto urgente adottare misure sanitarie per evitare la ulteriore diffusione dell'infezione limitando la movimentazione dei suini dalle province di Brescia, Bergamo, Verona, Padova e Vicenza e all'interno delle stesse.

SI DISPONE

1. Il divieto di movimentazione degli animali appartenenti alla specie suina nelle Province di Brescia, Bergamo, Verona, Padova e Vicenza e verso la restante parte del territorio nazionale, nonché verso gli altri Stati membri dell'Unione Europea e i Paesi terzi.
2. Tutte le aziende suinicole, così come definite all'articolo 1, lettera a del DL.vo 196/99, situate nelle province di cui al punto 1 devono essere sottoposti a un controllo sierologico, da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio, secondo le procedure previste dal Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione in caso di sospetto (P 5%, IC 95%). I campioni devono essere inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio utilizzando la scheda accompagnamento campioni sulla quale deve essere specificato " Riacquisizione accreditamento".
3. In deroga al punto 1, la movimentazione dei suini, salvo i divieti previsti nelle zone di restrizione istituite intorno ai focolai, è consentita tra aziende il cui esito ai test diagnostici di controllo è risultato negativo.
4. In deroga al punto 1, la movimentazione dei suini destinati alla macellazione, salvo i divieti previsti nelle zone di restrizione istituite intorno ai focolai, può essere consentita fuori dalle province interessate a condizione che le aziende di origine degli animali siano state controllate con esito negativo.

5. Le aziende possono nuovamente movimentare i suini fuori dalle province di cui al punto 1, salvo i divieti previsti nelle zone di restrizione istituite intorno ai focolai, quando ne è stato verificato lo stato sanitario con esito favorevole. Lo spostamento degli animali da queste aziende è subordinato alla prenotazione di 48 ore ai Servizi veterinari di destinazione.

II DIRETTORE GENERALE

Luca Ferri

MF